

Assicurazione di Tutela Legale per i fenomeni conseguenti ad atto cyber

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza collettiva di Tutela Legale per atto cyber

 Telsy
A TIM ENTERPRISE BRAND

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza collettiva "Tutela Legale per atto cyber" è una soluzione assicurativa che offre copertura per spese legali e peritali per rischi connessi allo svolgimento della propria attività per tutte le spese che si rendano necessarie in conseguenza di c.d. atto cyber, dal quale derivino procedimenti penali o amministrativi a carico dell'Assicurato ovvero richieste di risarcimento dall'Assicurato stesso in relazione a tali eventi.



Che cosa è assicurato?

È assicurato il rimborso delle spese legali e peritali giudiziali e stragiudiziali, necessarie alla tua difesa a seguito di un atto cyber, in caso di:

- ✓ procedimenti penali o amministrativi in cui l'Assicurato sia coinvolto a seguito di atto cyber, realizzato da terzi. È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni appartenenti al Contraente, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti a carico della persona assicurata;
- ✓ risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a seguito di azioni illecite collegate all'atto cyber. Sono compresi:
 - I procedimenti sia stragiudiziali che giudiziali per il recupero dei danni alla persona e agli strumenti utilizzati per svolgere l'attività;
 - la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
 - le indagini preliminari se persona offesa;
- ✓ richiesta di consulenza legale, a seguito di un atto cyber, volta a fornire tutte le spiegazioni legali e amministrative per istruire la difesa dell'Assicurato nelle varie sedi giudiziarie.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma massima assicurata (c.d. massimale)



Che cosa non è assicurato?

× Non sono oggetto di copertura:

- fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in polizza;
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie, imposte, tasse e altri oneri fiscali ad eccezione delle spese di giustizia e di registrazione degli atti giudiziari e di quanto espressamente riconosciuto come rimborsabile.



Ci sono limiti di copertura?

! Sono presenti i limiti di risarcimento come indicato in polizza.

! **L'assicurazione Tutela Legale** non comprende fatti dolosi degli Assicurati, adesioni ad azioni di classe ("class action"), spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un sinistro denunciato, vertenze con la compagnia, danno contrattuale.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per sinistri insorti e che debbano essere giudizialmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato dal Contraente presso l'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia ed è comprensivo di imposte. Il premio può essere corrisposto nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario. Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità prevista

Il Premio può essere pagato tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto e scadenza dalle ore 24:00 del giorno indicato nel certificato di adesione.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta.



Polizza collettiva Tutela Legale Cyber Risk Clienti TIM



Condizioni di Assicurazione

Edizione 07.2023

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com

www.revoinurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

Tutela Legale è la polizza assicurativa che ti garantisce la difesa legale e peritale nell'ambito dello svolgimento della tua attività di impresa a seguito di un atto cyber.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** fornisce informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. n. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario	4
Norme comuni.....	6
Copertura Tutela Legale Cyber Risk Clienti TIM	8
Cosa è assicurato	8
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	9
Come è prestata l'assicurazione	9
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	10
Contatti utili	11

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Addetto:	Tutte le persone che operano all'interno di un'azienda, di una Associazione, di una Fondazione, di una Onlus o presso lo studio di un professionista. Tra gli addetti si annoverano il/i legale/i rappresentante/i anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio.
Arbitrato:	L'arbitrato è un procedimento alternativo per la risoluzione delle <i>controversie</i> disciplinato agli artt. 806 - 840 del Codice Civile in cui la decisione viene rimessa dalle parti a uno o più soggetti privati che si pronunciano con una sentenza privata (lodo).
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile o la garanzia prestata con il contratto.
Assistenza giudiziale:	Il patrocinio del legale durante tutta la fase processuale.
Assistenza stragiudiziale:	Il patrocinio del legale prima dell'instaurazione della fase processuale.
Attività assicurata:	L'attività svolta dall' <i>Assicurato</i> e dichiarata in <i>polizza</i> , compreso lo svolgimento di attività complementari e accessorie, nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
Atto cyber:	L'atto non autorizzato, <i>doloso</i> o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, <i>dolosi</i> o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), afferente all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi <i>sistema informatico</i> .
Colposo:	Ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza o imperizia, oppure per inosservanza di legge, regolamenti, ordini o discipline.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, Revo Insurance S.p.A..
Contraente:	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei <i>premi</i> alla <i>Compagnia</i> .
Controversia:	La questione di fatto e di diritto su cui verte la discussione delle parti contendenti in una lite.
Contravvenzione:	Il reato punito con l'arresto e l'ammenda ove il soggetto risponde a prescindere che la condotta sia <i>dolosa</i> o <i>colposa</i> .
Danno extracontrattuale:	Il danno ingiusto subito da una persona o da cose, derivante da un <i>fatto illecito</i> . Nel danno extracontrattuale, tra il danneggiato e il responsabile non esiste rapporto contrattuale o, se esiste, non ha connessione con il <i>sinistro</i> (ad es. danno subito in un incidente stradale).
Danno contrattuale:	Danno derivante da inadempimento o violazione di una obbligazione contrattuale.
Dati:	Le informazioni, i fatti, le idee, i concetti, i codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un <i>sistema informatico</i> .
Dati societari:	Qualsiasi informazione societaria che, a titolo esemplificativo ma non limitativo, comprenda progetti, piani, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti e ai fornitori.
Doloso:	Ai sensi dell'art.43 del Codice Penale è <i>doloso</i> l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del fatto. L'evento è dal soggetto preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Fatto illecito:	Qualunque fatto <i>doloso</i> o <i>colposo</i> che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile).

Indennizzo:	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Limite di indennizzo:	L'importo che opera entro il <i>massimale</i> e che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> , in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in <i>polizza</i> .
Massimale:	Il limite massimo di <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> o per <i>periodo di assicurazione</i> .
Patteggiamento:	Un rito processuale alternativo disciplinato dall'art 444 del Codice Penale.
Periodo di assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Polizza:	Il documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> .
Sentenza passata in giudicato:	La decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili e che fa legge e stato fra le parti.
Sinistro:	L'evento che potrebbe corrispondere al rischio assicurato.
Sistema informatico:	Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico anche indossabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi per l'archiviazione <i>dati</i>), dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, server, cloud o microcontrollore, dispositivi di connessione di rete o loro componenti, nonché relativi dispositivi di input, output e back-up. Deve considerarsi sistema informatico anche qualsiasi dispositivo che possa operare mediante connessione internet o reti interne oppure che risulti connesso mediante dispositivi di archiviazione <i>dati</i> o qualsiasi apparecchiatura di rete.
Spese legali:	Il compenso spettante al legale per l'attività svolta.
Spese peritali:	Il compenso spettante al perito (di parte o d'ufficio) per l'attività svolta.
Terzo:	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal <i>Contraente</i> , dall' <i>Assicurato</i> o dal beneficiario di <i>polizza</i> .
Transazione:	Ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro,

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza dell'assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per ciascun *Assicurato* aderente, l'effetto della copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno dell'adesione.

Art. 1.2 Durata dell'assicurazione per il Contraente

Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza* e per il *Contraente* ha durata biennale.

Art. 1.3 Durata dell'assicurazione per l'Aderente

Ciascun certificato di adesione emesso in favore degli *Assicurati* ha invece durata annuale dalla data di adesione.

Art. 1.4 Pagamento e frazionamento del premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* TIM My Broker al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*.

Il *premio* di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per *periodo di assicurazione* di un anno.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula della *assicurazione*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Art. 1.5 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* è stipulata nella forma *senza tacito rinnovo*, secondo quanto indicato in *polizza*.

Nel caso di *assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Art. 1.6 Dichiarazioni relative al rischio



La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base al rischio dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 1.7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 1.8 Aggravamento del rischio



Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Compagnia* dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché legittimare il recesso della *Compagnia* dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.9 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere redatte e approvate per iscritto.

Art. 1.10 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto ritenute obbligatorie fra il *Contraente*, l'*Assicurato* e la *Compagnia* debbono essere eseguite con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* TIM My Broker al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia*.

Art. 1.11 Altre assicurazioni



Il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone i *massimali* assicurati.

L'omessa comunicazione, se commessa con dolo o colpa grave, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè ad integrazione ed esaurimento del *massimale* delle altre *polizze*.

Art. 1.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.13 Foro competente



In caso di *controversie* relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* TIM My Broker ;
- foro di Milano.

Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla Legge italiana e dalle norme regolamentari vigenti.

Art. 1.15 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.16 Clausola Broker – Gestione della polizza affidata al Broker

Il *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a TIM MY BROKER, Corso d'Italia 41, 00198 Roma (P.IVA 15808721003) pertanto, tutti i rapporti inerenti al presente contratto di assicurazione sono svolti per conto del *Contraente* dal Broker, il quale tratta con la *Compagnia*.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto sono effettuate o ricevute per conto del *Contraente* dal Broker e si intendono come effettuate o ricevute dal *Contraente* stesso, con esclusione delle comunicazioni relative alla durata e alla cessazione del contratto. Tali comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente dal *Contraente* alla *Compagnia* e viceversa.

Tutte le comunicazioni effettuate alla *Compagnia* producono i loro effetti solo nel momento in cui la *Compagnia* stessa le riceve.

In caso di contrasto tra le comunicazioni effettuate dal Broker e quelle effettuate direttamente dal *Contraente* alla *Compagnia*, prevalgono queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi diritto di rappresentanza della *Compagnia* da parte del Broker, il pagamento del *premio* realizzato in buona fede al Broker (o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente alla *Compagnia*, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni della *Compagnia* nei confronti del Broker, nel caso di omesso versamento del *premio* da parte del Broker.

Il Broker è tenuto ad informare il *Contraente* di quanto previsto dalla presente clausola, nell'assolvimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018).

Qualora il *Contraente* revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad un diverso Broker (oppure qualora il *Contraente* conferisca per iscritto ad un altro Broker un analogo incarico in data successiva), l'incarico al Broker e gli effetti della presente clausola si considerano cessati e privi di effetto nei confronti della *Compagnia*.

La *Compagnia* è comunque estranea ad ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra il *Contraente* e il Broker (o tra questi ultimi, in caso di pluralità di intermediari assicurativi), anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Copertura Tutela Legale Cyber Risk Clienti TIM



Cos'è la Tutela Legale:

La *polizza* di Tutela Legale è il contratto di *assicurazione* che tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi debba corrispondere a titolo di compensi a un legale o a un perito in caso di *controversie* sia di carattere stragiudiziale che giudiziale.

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Tutela Legale sono prestate in favore dell'azienda, Cliente di TIM, aderente alla copertura assicurativa. L'assicurazione opera in favore del Legale rappresentante e degli addetti.

Art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* assume a proprio carico, nei limiti del *massimale* indicato in *polizza*, il rimborso delle *spese legali, peritali* e processuali, che l'*Assicurato* deve affrontare in caso di contenzioso sia stragiudiziale che giudiziale, sempre che si tratti di un caso rientrante nelle garanzie di *polizza* e sia stata giudicata positivamente la copertura del *sinistro* da parte della *Compagnia*.

Le spese coperte dall'*assicurazione* riguardano:

- 1) le competenze del legale liberamente incaricato ai sensi dell'art. Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, in ogni stato e grado di giudizio; la copertura vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o arbitrato e per tutta l'attività stragiudiziale;
- 2) le competenze del legale domiciliatario;
- 3) le competenze dei periti sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, siano essi consulenti tecnici d'ufficio che consulenti tecnici di parte quest'ultimi scelti in accordo con la *Compagnia* ai sensi dell'art. Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 4) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* in caso di soccombenza;
- 5) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* e conseguenti a una *transazione* autorizzata dalla *Compagnia*;
- 6) le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
- 7) le competenze per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- 8) le indagini preliminari se persona offesa.

È, inoltre, previsto il rimborso delle spese:

- 9) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 91/2008 – D. L. 28/2002), se non ripetuto dalla controparte;
- 10) di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- 11) per la registrazione di atti giudiziari.

Art. 2.3 Fenomeni conseguenti ad atto cyber

La *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale Oggetto dell'Assicurazione:

- 1) In procedimenti penali o amministrativi in cui l'*Assicurato* sia coinvolto a seguito di *atto cyber*, realizzato da *terzi*.
È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni appartenenti al *Contraente*, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti a carico dell'*Assicurato*.

È compresa la difesa e l'assistenza agli Assicurati in caso di :

- procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato sia prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato; è altresì compreso il patteggiamento, purché l'accordo intervenuto tra la pubblica accusa e la difesa non preveda pene detentive ma solo sanzioni pecuniarie e la prescrizione dei reati oggetto d'indagine. Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'*Assicurato*, la *Compagnia* chiede il rimborso delle *spese legali o peritali* anticipate in ogni grado di giudizio. In attesa della definizione del giudizio, la *Compagnia* può anticipare le *spese legali e peritali*. L'*Assicurato* deve comunque denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

- 2) Per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito dall'*Assicurato* a seguito di azioni illecite collegate all'*atto cyber*.
Sono compresi:
 - danni alla persona e agli strumenti utilizzati per svolgere l'attività;
 - la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
 - le indagini preliminari se persona offesa.
- 3) Per ottenere una consulenza legale da parte della *Compagnia*, a seguito di *atto cyber*, finalizzata a fornire chiarimenti e spiegazioni per istruire alla difesa dell'*Assicurato* nelle possibili sedi giudiziali e stragiudiziali

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.4 Rischi esclusi dall'assicurazione



La *Compagnia* non copre i *sinistri* conseguenti o relativi a:

- a) materia fiscale;
- b) tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili e veicoli soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria RCA;
- d) fatti *dolosi* degli *Assicurati*;
- e) fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
- f) adesione ad azioni di classe ("class action");
- g) pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- h) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale;
- i) compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il *Contraente*;
- j) compravendita o permuta di immobili;
- k) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- l) spese poste a carico della controparte a favore dell'*Assicurato*;
- m) compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
- n) spese di esecuzione forzata
- o) spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un *sinistro* denunciato;
- p) liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'*Assicurato*;
- q) vertenze con la *Compagnia*;
- r) *danno contrattuale*;
- s) svolgimento dei seguenti incarichi: amministratore, sindaco, revisore, organismo di vigilanza;
- t) ricorsi avanti al TAR o Consiglio di Stato.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.5 Massimale

Il *massimale* indicato in *polizza* costituisce la massima somma risarcibile dalla *Compagnia* in base alla presente *assicurazione*. I limiti presenti sono parte del *massimale* e non in aggiunta ad esso.

La presenza di più *Assicurati* nella presente *assicurazione* non aumenta l'esposizione totale della *Compagnia*.

Art. 2.6 Insorgenza del sinistro

Per insorgenza del *sinistro* si intende il momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine alla *controversia*.

L'*assicurazione* opera, pertanto, per i *sinistri* che si verificano:

- dalle ore 24 del giorno del pagamento del *premio* di *polizza* e sino alla data di *vigenza* dell'*assicurazione*:
 - *controversie* relative alla richiesta di risarcimento di *danni extracontrattuali*;
 - procedimento penale o opposizione alle *sanzioni amministrative*.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, di invito a presentarsi e di accompagnamento coattivo.

Se il contratto ne sostituisce uno analogo già stipulato con la *Compagnia* per i medesimi rischi e che ha avuto una durata di almeno 60 giorni, l'*assicurazione* copre i *sinistri* che si verificano dalle ore 24 del giorno del pagamento del primo *premio* di *polizza*.

Art. 2.7 Sinistri in serie

Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone e che hanno per oggetto domande identiche, connesse, consequenziali o collegate;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento o fatto nei quali sono coinvolte una o più persone assicurate.

In questi casi l'insorgenza del *sinistro* si intende:

- il primo accadimento idoneo a essere considerato primo evento per le *controversie* per *danni extracontrattuali*;
- il primo giorno in cui è stata violata la legge o sono state inosservate una o più norme di contratto per tutte le restanti ipotesi.

La garanzia opera a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti. Il *massimale* resta unico ed è ripartito tra le parti interessate in relazione alle *spese legali* o *peritali* sostenute da ciascuno di essi.

Art. 2.8 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera per eventi accaduti e procedimenti giudiziari da trattare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla copertura Tutela Legale Cyber Risk Clienti TIM



La *Compagnia* provvede alla gestione dei *sinistri* di Tutela Legale ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – D. Lgs. 209/2005.

Secondo l'art. 164 comma 2 lett. a), la *Compagnia* svolge direttamente, tramite una propria struttura dedicata, l'attività di gestione dei *sinistri* e provvede a fornire la relativa consulenza.

Art. 3.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro



In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia* nel momento in cui ne ha conoscenza, e comunque nel rispetto del termine massimo di 6 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R o PEC agli indirizzi indicati nei contatti utili.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia del *sinistro* deve contenere:

- dettagliate informazioni sull'evento;
- la documentazione inerente all'evento (per es. atto di citazione, avviso di garanzia, documentazione contrattuale, ecc.); Se è stato incaricato un legale, l'anagrafica completa del professionista, comprensiva di recapiti telefonici, indirizzo e-mail.

Tutti gli atti e i documenti devono essere regolarizzati a spese del *Contraente* secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In caso di *assicurazione* presso diversi Assicuratori, il *Contraente* deve inoltre darne avviso a ciascuno degli Assicuratori stessi.

Art. 3.2 Libera scelta del legale

Insieme alla denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* può indicare alla *Compagnia* un legale al quale affidare il mandato sia per la fase stragiudiziale, che per il seguito giudiziale, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 2.3 nr. 3, affidata esclusivamente alla *Compagnia*.

Se l'*Assicurato* non lo indica, la *Compagnia* può nominare direttamente un legale di sua fiducia.

Il legale deve avere il proprio domicilio professionale in uno dei comuni facenti parte del Circondario del Tribunale, dove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la *controversia*.



È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, che deve essere autorizzato dalla *Compagnia*. L'instaurazione della fase giudiziale e dei successivi gradi di giudizio è soggetta ad autorizzazione da parte della *Compagnia*. Secondo quanto previsto dalla legge 247/2012 il legale predispone un preventivo scritto all'*Assicurato* che indichi il grado di complessità della causa, il costo complessivo della pratica, la specifica delle singole voci costituite dalle spese anticipate, oneri connessi e i compensi professionali, calcolato sui valori medi dei parametri forensi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni. Il preventivo deve essere oggetto di autorizzazione scritta da parte della *Compagnia*, pena l'esclusione della copertura assicurativa. In caso di applicazione di valori diversi da quelli medi, il legale deve darne motivazione scritta e l'approvazione è rimessa alla valutazione della *Compagnia*, pena l'esclusione della copertura assicurativa.

Art. 3.3 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, la *Compagnia*:

- 1) verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*;
- 2) trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente art. "Libera scelta del legale":
 - se le pretese dell'*Assicurato* hanno possibilità di successo in base agli elementi e alle argomentazioni presentati;
 - quando è necessaria la difesa in sede penale;

- 3) prima di autorizzare il giudizio, si riserva di valutare le possibilità di successo su cui fondare la causa sulla base degli elementi forniti.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi ai legali o ai periti devono essere autorizzati dalla *Compagnia*, a loro *Assicurato* fornisce le necessarie procure.



La *Compagnia* non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.

Senza autorizzazione della *Compagnia*, l'*Assicurato* non può concordare direttamente con la controparte nessuna *transazione* della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. In mancanza, perde il diritto all'*indennizzo*.

Art. 3.4 Liquidazione del sinistro - Pagamento dei professionisti

La *Compagnia* può pagare direttamente i compensi al professionista oppure provvedere al rimborso che l'*Assicurato* abbia anticipato. La *Compagnia* non assume alcun obbligo diretto verso il professionista.

Art. 3.5 Pagamento delle spese

Verificata l'operatività dell'*assicurazione* e ricevuta la nota competenze, la *Compagnia* si impegna a pagare l'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 3.6 Somme recuperate e restituzione degli anticipi

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano solo all'*Assicurato*.



L'*Assicurato* deve restituire le somme anticipate se:

- è rimborsato dalla controparte per spese, competenze e onorari;
- è condannato con sentenza definitiva per fatti *dolosi*.

Art. 3.7 Disaccordo sulla gestione del sinistro e mediazione

Se c'è disaccordo tra l'*Assicurato* e la *Compagnia* sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione può essere demandata ad un Organismo di Mediazione.

La richiesta deve essere inviata per raccomandata A/R o PEC.

Art. 3.8 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore il *risarcimento* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Contatti utili

Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l'*Assicurato* può contattare:

- L'intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa Tutela Legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Tel. 02 9288 975
Email: sinistri.tutelalegale@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per denunciare un sinistro, l'*Assicurato* può contattare:

- L'intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede operativa Tutela Legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Email: sinistri.tutelalegale@revoinsurance.com

PEC: sinistri.tutelalegale@pec.revoinsurance.com

Assicurazione di Tutela Legale per i fenomeni conseguenti ad atto cyber

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi (DIP aggiuntivo)

REVO Insurance S.p.A.

REVO

Polizza collettiva di Tutela Legale per atto cyber

Telsy | A TIM
ENTERPRISE
BRAND

Data di realizzazione: 30.06.2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revoinsurance@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro € 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti dei massimali concordati con l'Aderente indicato nel certificato di adesione.

La Compagnia copre le spese di difesa legale e peritale :

- in procedimenti penali o amministrativi in cui l'Assicurato sia coinvolto a seguito di atto cyber, realizzato da terzi.
È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni appartenenti al Contraente, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti a carico dell'Assicurato.
È compresa la difesa e l'assistenza agli Assicurati in caso di:
 - procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
 - procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato sia prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato; è altresì compreso il patteggiamento, purché l'accordo intervenuto tra la pubblica accusa e la difesa non preveda pene detentive ma solo sanzioni pecuniarie e la prescrizione dei reati oggetto d'indagine;
- per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a seguito di azioni illecite collegate all'atto cyber.
Sono compresi:
 - danni alla persona e agli strumenti utilizzati per svolgere l'attività;
 - la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
 - le indagini preliminari se persona offesa.
- per ottenere una consulenza legale da parte della Compagnia, a seguito di atto cyber, finalizzata a fornire chiarimenti e spiegazioni per istruire alla difesa dell'Assicurato nelle possibili sedi giudiziarie e stragiudiziali.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non comprende:

- materia fiscale;
- tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili e veicoli soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria RCA;
- fatti dolosi degli Assicurati;
- fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
- adesione ad azioni di classe ("class action");
- pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale;
- compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il Contraente;
- compravendita o permuta di immobili;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato;
- compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
- spese di esecuzione forzata
- spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un sinistro denunciato;
- liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato;
- vertenze con la Compagnia;
- danno contrattuale
- svolgimento dei seguenti incarichi: amministratore, sindaco, revisore, organismo di vigilanza;
- ricorsi avanti al TAR o Consiglio di Stato

Gli eventuali limiti di indennizzo previsti sono concordati con la Compagnia e indicati nel certificato di adesione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none">- darne comunicazione scritta all'Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia nel momento in cui ne ha conoscenza;- allegare alla denuncia dettagliate informazioni sull'evento nonché tutta la documentazione inerente e le informazioni riguardanti l'individuazione dei professionisti di fiducia nominati a propria difesa;- effettuare le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R o PEC agli indirizzi indicati nei contatti utili.
Cosa fare in caso di sinistro?	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Ciascun certificato di adesione emesso in favore degli Assicurati ha invece durata annuale dalla data di adesione.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a imprese - persone giuridiche clienti di TIM - che intendano garantirsi un supporto in caso di un atto cyber commesso da terzi da cui conseguano procedimenti legali, giudiziali o stragiudiziali



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta agli Intermediari ammonta al 30% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta ordinaria al seguente indirizzo: via Monte Rosa 91, 20149 Milano - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO